14/11/24, 08:50 XIX Legislatura -

FENU, SANTILLO, GUBITOSA e RAFFA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

il comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, prevede che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;

la norma non definisce sul piano fiscale il concetto di stato di avanzamento lavori che va pertanto ricercato nell'ambito della normativa tecnica vigente, che lascia tuttavia alcuni margini di incertezza;

Il problema si pone in particolare per le cosiddette «forniture a piè d'opera», di cui è molto discussa la possibilità di considerarle, anche isolatamente, ai fini della spesa utile al raggiungimento del limite di avanzamento previsto dalla disposizione richiamata;

l'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018 precisa che il SAL è uno dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ove vengono riassunte non solo tutte le lavorazioni, ma anche «tutte le somministrazioni» eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento;

l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2020 dispone come il tecnico abilitato asseveri il rispetto dei requisiti tecnici riferiti ai SAL *ecobonus*, secondo quanto indicato nel progetto, tenendo in considerazione anche le caratteristiche tecniche «dei componenti acquistati»;

con la sentenza n. 42012/2022, la Suprema Corte di cassazione, nel chiarire che «non devono essere incluse nel SAL lavorazioni che – seppure fatturate e pagate – non siano tuttavia state eseguite», ha tuttavia affermato che «sulla base della definizione normativa di SAL, al massimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d'opera»;

in sostanza, nel riferirsi a lavori e somministrazioni non eseguite, la Corte sembra voler intendere le fatture pagate senza alcuna successiva esecuzione materiale, ammettendo dunque la possibilità di SAL riferiti alle sole forniture a piè d'opera purché eseguite in cantiere –:

se intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a confermare la possibilità di considerare le forniture a piè d'opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL. (5-03091)